

REGOLAMENTO

**RECANTE LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI DELLA DIREZIONE ACQUISTI DI RETE
FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. AI SENSI DEGLI ARTICOLI 22 E
SEGUENTI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E DEGLI
ARTICOLI 35 E 36 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023**

SOMMARIO

SEZIONE 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 – Definizioni.....	3
SEZIONE 2 - ACCESSO AUTOMATICO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 35 E 36 DEL D.LGS.	
36/2023	4
Articolo 3 - Limiti generali in materia di accesso	4
Articolo 4 – Titolari del diritto di accesso.....	5
Articolo 5 - Responsabile del procedimento.....	5
Articolo 6 – Valutazione delle dichiarazioni relative ai segreti tecnici o commerciali	5
Articolo 7 - Esclusione del diritto di accesso	6
Articolo 8 - Differimento dell’accesso.....	7
SEZIONE 3 - ACCESSO SU ISTANZA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 22 E SEGUENTI DELLA	
LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241	7
Articolo 9 - Limiti generali in materia di accesso	7
Articolo 10 – Titolari del diritto di accesso	8
Articolo 11 - Responsabile del procedimento di accesso e potere sostitutivo	8
Articolo 12 - Modalità di presentazione dell’istanza.....	9
Articolo 13 - Tempi del procedimento su istanza di parte	11
Articolo 14 – Istanza irregolare o incompleta.....	11
Articolo 15 – Controinteressati	12
Articolo 16 – Esito dell’istanza di accesso	12
Articolo 17 - Modalità di accesso ad istanza di parte.....	13
Articolo 18 - Esclusione del diritto di accesso	13
Articolo 19 - Differimento dell’accesso	14

SEZIONE 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1.1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di esercizio del diritto di accesso riconosciuto dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, nonché dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., inteso quale diritto di richiedere i documenti amministrativi, i dati e le informazioni formati o detenuti stabilmente dalla Direzione Acquisti di RFI S.p.A. – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nello svolgimento della propria attività di pubblico interesse.

1.2. Per l'applicazione del presente Regolamento valgono anche le definizioni stabilite dall'art.22 della legge n. 241/1990.

Articolo 2 – Definizioni

2.1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) “Accesso automatico”: la messa a disposizione digitale di atti, dati e informazioni mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023;
- b) “Accesso documentale”: il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di dati, informazioni o documenti amministrativi ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge n. 241/1990;
- c) “Controinteressato”: il soggetto individuato ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. c), della legge n. 241/1990;
- d) “Direzione Acquisti”: la Direzione Acquisti di RFI S.p.A. – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
- e) “Interessato”: il soggetto che abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento, dato o informazione al quale è chiesto l'accesso;
- f) “Legge 241/1990”: la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- g) “O.E.”: Operatore economico;

- h) “OO.EE”: Operatori economici;
- i) “Oscuramento”: la sottrazione all'accesso di specifiche parti di documenti o informazioni ritenute coperte da segreto tecnico o commerciale, mediante eliminazione o mascheramento delle relative porzioni documentali;
- j) “Piattaforma digitale” o “Portale Acquisti”: la piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata dalla Direzione Acquisti per la gestione delle procedure di affidamento dalla stessa indette;
- k) “RFI”: RFI S.p.A. – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
- l) “Responsabile del procedimento per la fase di affidamento”: il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento appositamente nominato e indicato nella procedura di gara di riferimento;
- m) “Responsabile del procedimento di accesso”: Responsabile *pro tempore* della Struttura Precontenzioso negoziale - Compliance e presidio normativo della Direzione Acquisti;
- n) “Segreto tecnico o commerciale”: le informazioni contenute nell'offerta che, per la loro natura, sono qualificabili come segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del d.lgs. 36/2023 e per le quali l'operatore economico abbia formulato motivata e comprovata dichiarazione.

SEZIONE 2 - ACCESSO AUTOMATICO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 35 E 36 DEL D.LGS. 36/2023

Articolo 3 - Limiti generali in materia di accesso

3.1. L'accesso è consentito esclusivamente con riferimento a dati, informazioni e documenti già detenuti dalla Direzione Acquisti. La Direzione Acquisti non è tenuta a rielaborare i dati in proprio possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

3.2. Nei casi previsti dagli artt. 35 e 36 del d. lgs. 36/2023 (c.d. “accesso automatico”), l'accesso agli atti, dati e informazioni delle procedure di affidamento indette dalla Direzione Acquisti avviene direttamente mediante il Portale Acquisti, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.

Articolo 4 – Titolari del diritto di accesso.

4.1. Tutti i partecipanti alla procedura di affidamento, non definitivamente esclusi, hanno diritto a conoscere l'offerta dell'O.E. risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione.

4.2. Agli OO.EE. collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria di gara sono rese reciprocamente disponibili le offerte dagli stessi presentate nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 36 del d.lgs. 36/2023.

Articolo 5 - Responsabile del procedimento

5.1. Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento è responsabile, previo coordinamento con le competenti Strutture interne alla Direzione Acquisti, della messa a disposizione della documentazione, del dato o dell'informazione sottesi all'accesso su istanza e a quello automatico di cui all'art. 36 del d.lgs. 36/2023.

Articolo 6 – Valutazione delle dichiarazioni relative ai segreti tecnici o commerciali

6.1. Nelle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. n. 36/2023, i concorrenti indicano, anche contestualmente alla presentazione dell'offerta, mediante la compilazione di un apposito modulo, le informazioni che ritengono costituire segreti tecnici o commerciali, fornendo una motivazione puntuale e dettagliata delle relative esigenze di tutela.

6.2. Le dichiarazioni e le richieste di oscuramento formulate - anche in fase di presentazione dell'offerta - ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023, sono valutate dal Responsabile del procedimento di accesso, su richiesta del Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, ai fini dell'adozione delle decisioni previste dall'art. 36 del medesimo decreto legislativo, nonché, ove rilevanti, nell'ambito dei procedimenti di accesso documentale.

6.3. Ai fini della valutazione, il Responsabile del procedimento di accesso può

richiedere al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, alla Commissione giudicatrice ovvero, in relazione alla natura e alla complessità delle informazioni oggetto della richiesta di oscuramento, alle competenti Strutture aziendali, un parere motivato in ordine alla sussistenza dei segreti tecnici o commerciali dichiarati dall'Operatore economico.

6.4. Il parere di cui al precedente comma è reso entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta trasmessa dal Responsabile del Procedimento di accesso, salvo che la complessità della valutazione renda necessario un termine diverso, comunque compatibile con gli adempimenti e i termini previsti dall'art. 36 del d.lgs. n. 36/2023 e con la normativa di riferimento.

6.5. Decorso inutilmente il termine assegnato per l'espressione del parere, il Responsabile del procedimento di accesso procede alla valutazione sulla base degli elementi disponibili.

6.6. La decisione indica le parti dell'offerta e/o dei giustificativi della stessa per le quali la richiesta di oscuramento è accolta, anche parzialmente, o respinta e dà conto, sinteticamente, delle ragioni poste a fondamento della valutazione.

Articolo 7 - Esclusione del diritto di accesso

7.1. L'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni è limitato o escluso nei casi previsti dall'art. 35 del d.lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi di proporzionalità e stretta necessità.

7.2. In particolare, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del d.lgs. 36/2023, il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Dette limitazioni potranno essere superate se all'esito del bilanciamento tra interessi contrapposti l'ostensione risulti indispensabile ai fini della difesa in giudizio degli interessi giuridici rappresentati dal richiedente in relazione alla procedura di gara.

7.3. Ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. b) del d.lgs. 36/2023 il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione:

- a) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- b) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
- c) alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, ove coperte da diritti di privativa intellettuale.

Sono altresì esclusi i pareri resi da dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

7.4. Nel caso di accesso automatico ai sensi degli art. 35 e 36 del D. Lgs. 36/2023, la Direzione Acquisti, in coerenza con quanto sostenuto dal Consiglio di Stato nel Parere n. 61 del 13 gennaio 2026, non effettua alcun giudizio prognostico in ordine al coordinamento fra diritto d'accesso e diritto alla riservatezza in quanto la suddetta prima esigenza è preminente rispetto alla seconda.

Articolo 8 - Differimento dell'accesso

8.1. Il Responsabile del Procedimento di accesso deve, ai sensi dell'art. 35, co. 2 del D.Lgs. 36/2023, differire l'accesso ai documenti amministrativi durante lo svolgimento delle procedure di gara, conformemente alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici di cui al d. lgs. 36/2023.

8.2. Il Responsabile del Procedimento di accesso, con l'atto che dispone il differimento dell'accesso ai sensi del comma 1 e 2, ne indica la durata in relazione all'esigenza che ha determinato il differimento.

SEZIONE 3 - ACCESSO SU ISTANZA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 22 E SEGUENTI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

Articolo 9 - Limiti generali in materia di accesso

9.1. L'accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 (c.d. "accesso documentale") è consentito esclusivamente con riferimento a dati, informazioni e

documenti già detenuti dalla Direzione Acquisti. La Direzione Acquisti. non è tenuta a rielaborare i dati in proprio possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

9.2. Per quanto concerne le istanze di accesso presentate ai sensi del presente articolo, si evidenzia che non sono ammesse istanze:

- a) generiche, ossia che non consentano l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto;
- b) meramente esplorative, ossia finalizzate a verificare esclusivamente di quali informazioni la Direzione Acquisti di RFI S.p.A. dispone;
- c) aventi ad oggetto intere categorie di documenti ovvero un numero manifestamente irragionevole di dati o documenti, idonee a ledere il principio di buon andamento dell'azione amministrativa.

9.3. Le istanze di accesso devono indicare gli estremi dei documenti, delle informazioni e dei dati a cui si richiede di accedere, ovvero fornire elementi idonei a consentirne l'identificazione.

Articolo 10 – Titolari del diritto di accesso

10.1. Tutti i soggetti privati, compresi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse concreto, diretto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento amministrativo al quale è chiesto l'accesso, possono esercitare il diritto di accesso mediante la presentazione di un'istanza specifica e motivata.

10.2. Fatto salvo quanto previsto dalla legge, l'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

Articolo 11 - Responsabile del procedimento di accesso e potere sostitutivo.

11.1. Il Responsabile del procedimento di accesso, per le istanze di cui agli artt. 22 e ss. della legge 241/1990 è il Responsabile *pro tempore* della Struttura Precontenzioso negoziale - Compliance e presidio normativo della Direzione Acquisti.

11.2. Al Responsabile del Procedimento di accesso di cui al comma che precede, compete lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dare informazioni al richiedente sulle modalità di presentazione delle richieste d'accesso;
- b) scrutinare le richieste d'accesso e verificare l'identità del richiedente, la sua legittimazione e il suo interesse all'accesso;
- c) richiedere le eventuali integrazioni e le regolarizzazioni di cui al successivo articolo 14;
- d) comunicare ai soggetti controinteressati l'avvenuta presentazione di una richiesta di accesso agli atti, fatto salvo quanto trasmesso ai fini dell'accesso automatico, qualora dall'ostensione dei documenti possa derivare un pregiudizio a interessi giuridicamente tutelati, ivi inclusi quelli connessi alla tutela di segreti tecnici o commerciali;
- e) comunicare all'interessato, in caso di accoglimento della richiesta d'accesso, le informazioni di cui al successivo articolo 16;
- f) decidere l'accoglimento, il diniego, la limitazione o il differimento dell'accesso ed informarne l'interessato.

11.3. Nel caso di inerzia in materia di accesso ai documenti amministrativi, il titolare del potere sostitutivo è il Responsabile *pro tempore* della Struttura Organizzativa "Compliance e presidio normativo" o in suo luogo il Responsabile *pro tempore* della Direzione Acquisti.

Articolo 12 - Modalità di presentazione dell'istanza

12.1. Le istanze o richieste di accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/90 sono trasmesse in via telematica dal soggetto interessato in una delle seguenti modalità utilizzando, preferibilmente, il fac-simile allegato al presente regolamento:

- a) attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al proprio domicilio digitale all'indirizzo rfi-ad-dac@pec.rfi.it; in tal caso è fatta salva ogni diversa previsione di legge, le istanze sono considerate valide se sono sottoscritte mediante

firma digitale¹;

b) attraverso la messaggistica della cartella di gara dedicata all'interno del Portale Acquisti.

Nel caso in cui l'istanza o richiesta di accesso venga inoltrata presso recapiti di posta elettronica diversi da quello indicato sub lett. a) ovvero attraverso modalità difformi di quelle di cui alle lettere sub a) e sub b), la Direzione Acquisti non ne garantisce l'esame.

12.2. L'istanza di accesso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) le generalità del richiedente, qualora si tratti di persona fisica; la ragione sociale o la denominazione sociale e gli elementi identificativi della stessa, qualora si tratti di persona giuridica; in ogni caso è preferibile indicare anche il recapito telefonico del richiedente nonché il domicilio digitale o un alternativo indirizzo di posta elettronica certificata a cui è possibile inviare le comunicazioni relative al procedimento di accesso;
- b) l'interesse all'accesso ai documenti, dati, informazioni e, quindi, la puntuale motivazione della relativa richiesta;
- c) ove occorra, gli elementi identificativi del delegato e la documentazione attestante la delega ovvero i poteri rappresentativi del soggetto che agisce in

¹ **Per gli Operatori economici stabiliti in un paese UE**, le istanze sono considerate valide se sottoscritte mediante firma elettronica qualificata in corso di validità al momento della sottoscrizione, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato. In alternativa, tali Operatori economici, in applicazione dell'art 25, par. 2 del Regolamento Eidas (*"REGOLAMENTO (UE) 2024/1183 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, dell'11 aprile 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione del quadro europeo relativo a un'identità digitale"*) potranno sottoscrivere le istanze o richieste di accesso mediante firma autografa accompagnata da un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Per gli Operatori economici stabiliti in paesi Extra UE, che abbiano sottoscritto l'Accordo sugli Appalti Pubblici (cd. "AAP"), le istanze o richieste di accesso sono considerate valide se sottoscritte con una delle modalità sopra riportate.

Per gli Operatori economici stabiliti in paesi extra-UE - in assenza di convenzioni internazionali tra l'Italia ed il paese di provenienza dell'operatore economico - le istanze o richieste di accesso sono considerate valide se presentate (i) con sottoscrizione legalizzata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese extra-U.E. di stabilimento, (ii) o con apposizione di "postilla" ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1961 e accompagnate da traduzione giurata nelle forme di legge (ex art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000).

nome e per conto dell'istante;

- d) i documenti, i dati e le informazioni oggetto della richiesta di accesso, nonché il procedimento cui si riferiscono e ogni altro elemento utile alla loro individuazione;
- e) la sottoscrizione del richiedente ovvero del soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza o di delega.

Articolo 13 - Tempi del procedimento su istanza di parte

13.1. Per quanto riguarda i dati, le informazioni e i documenti oggetto di accesso su istanza di parte, il Responsabile del procedimento di accesso decide sull'istanza entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa da parte della Direzione Acquisti, fatta salva la sospensione del termine in caso di richiesta incompleta o irregolare di cui al successivo articolo 14.

Articolo 14 – Istanza irregolare o incompleta

14.1. Qualora l'istanza sia irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento di accesso, in conformità all'articolo 6, comma 5, D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, deve darne tempestiva comunicazione all'istante mediante il domicilio digitale o l'alternativo indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato dall'istante oppure mediante il Portale Acquisti indicando le ragioni dell'irregolarità o gli elementi mancanti ed invitando l'interessato alla regolarizzazione.

14.2. Nella comunicazione con la quale il Responsabile del Procedimento di accesso rileva l'irregolarità o l'incompletezza dell'istanza, quest'ultimo deve altresì avvertire il richiedente che l'eventuale mancata regolarizzazione della medesima istanza entro un congruo termine, comunque non superiore a 7 (sette) giorni, comporta il suo definitivo rigetto.

14.3. Il termine di 30 giorni di cui al precedente articolo 13 è sospeso dalla data di invio della comunicazione di cui al precedente comma 14.1 fino alla data di ricezione da parte della Direzione Acquisti dell'istanza tempestivamente regolarizzata

ovvero, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per la regolarizzazione di cui al precedente comma 14.2.

Articolo 15 – Controinteressati

15.1. Rispetto alle istanze di accesso presentate ai sensi della L. 241/1990, i controinteressati di cui all'art. 22 della medesima sono individuati anche tenuto conto del contenuto degli atti connessi a quello oggetto dell'istanza di accesso.

15.2. Qualora individui soggetti controinteressati ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. c), della legge 241/1990, il Responsabile del procedimento di accesso comunica agli stessi l'avvenuta presentazione dell'istanza di accesso, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

15.3. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente alle istanze di accesso presentate ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e non trovano applicazione nei casi di accesso automatico disciplinati dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023 per i quali non si procede alla comunicazione ai controinteressati ai sensi del presente articolo.

15.4. Entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 15.2, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, nelle modalità indicate dal precedente articolo 12, all'istanza di accesso, con l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti da sottrarre e degli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la domanda stessa.

Articolo 16 – Esito dell'istanza di accesso

16.1. In caso di accoglimento dell'istanza di accesso, il Responsabile del procedimento di accesso ne dà comunicazione all'istante e mette a disposizione i documenti, i dati e le informazioni oggetto dell'istanza.

16.2. Il diniego, la limitazione o il differimento dell'accesso sono disposti con provvedimento motivato del Responsabile del procedimento dell'accesso.

Articolo 17 - Modalità di accesso ad istanza di parte

17.1. L'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni richiesti è assicurato, ove possibile, in modalità digitale mediante trasmissione al domicilio digitale o all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'istante oppure tramite la cartella di gara dedicata del Portale Acquisti.

17.2. L'esame della documentazione e il rilascio di copie digitali sono gratuiti, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.

Articolo 18 - Esclusione del diritto di accesso

18.1. Fermo quanto previsto dai commi precedenti del medesimo articolo, sono sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990, per ragioni di segretezza e riservatezza di RFI:

- a) le note, gli appunti, la corrispondenza, le bozze preliminari, le proposte degli uffici competenti e ogni altra elaborazione interna non costituente parte integrante del provvedimento finale ed avente mera funzione di studio e preparazione del contenuto di atti o provvedimenti;
- b) i pareri in materie giuridiche, ivi compresi quelli resi da Strutture o dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, relativi a controversie in atto o potenziali e l'inerente corrispondenza;
- c) gli atti e la corrispondenza inerenti alla difesa di RFI nella fase precontenziosa e/o contenziosa e i resoconti rivolti alla magistratura;
- d) le convenzioni e gli accordi tra RFI e le altre pubbliche amministrazioni, per i quali non vi sia l'autorizzazione dell'altra amministrazione alla divulgazione.

18.2. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

18.3. Nel caso di istanza di accesso agli atti su istanza di parte, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990, in presenza di dati, informazioni o documenti contenenti dati particolari e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Qualora l'accesso riguardi dati

idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, trova applicazione l'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..

Articolo 19 - Differimento dell'accesso

19.1. Il differimento dell'accesso ai documenti amministrativi deve essere disposto altresì per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 6, della legge n. 241/1990, ovvero quando sussista una oggettiva necessità di salvaguardia delle esigenze di riservatezza di RFI in relazione a documenti la cui conoscenza potrebbe compromettere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

19.2. Il Responsabile del Procedimento di accesso, con l'atto che dispone il differimento dell'accesso ai sensi del comma 1, ne indica la durata in relazione all'esigenza che ha determinato il differimento.